



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 48/25

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20940/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig.:

- **Salvatore Flacco**, nato a Chieti il 16/05/1969, (C.F. FLCSVT69E16C632U),
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Immacolata Amoroso (C.F. MRSMMM68R48B270B – PEC: avvmariaimmacolataamoroso@legpec.it), con studio in Roma, via Farnese n. 19 e dall'Avv. Pietro Battisti (C.F. BTTPTR66M04I158D – PEC: avvpietrobattisti@puntopec.it), con studio in Pescara, via Perugia n. 24, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Maria Immacolata Amoroso (PEC: avvmariaimmacolataamoroso@legpec.it);

- **Nicolino DI PAOLO** (C.F.: DPLNLN72H24G141J), nato a Ortona (CH) il 24/06/1972, nella qualità di Sindaco del Comune di Crecchio, non costituito;

- **Cristiana SABATINI** (C.F.: SBTCST74R71E372P), nata il 31/10/1974 a Vasto (CH), nella qualità di Segretaria Comunale e di Responsabile della prevenzione del

	Comune di Crecchio (CH), non costituita;	
	uditi all’udienza pubblica dell’11 marzo 2025, il magistrato relatore, dott. Stefano	
	Grossi, il Sostituto Procuratore Generale dott. Maria Stella Iacovelli, nonché gli	
	avv. Maria Immacolata Amoroso e Pietro Battisti per il convenuto Flacco, con	
	l’assistenza del segretario d’udienza, sig.ra Giuliana Di Vincenzo.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione del 17 ottobre 2024, la Procura Regionale ha convenuto	
	in giudizio il sig. Salvatore FLACCO, nella sua qualità di dipendente pubblico,	
	Nicolino DI PAOLO, nella qualità di Sindaco del Comune di Crecchio (CH) e	
	Cristiana SABATINI, nella qualità di Segretaria Comunale e di Responsabile della	
	Prevenzione dello stesso ente locale, davanti alla Sezione giurisdizionale regionale	
	della Corte dei conti per l’Abruzzo, per essere condannati, in favore del Comune	
	di Crecchio (CH), per la complessiva somma di € 6.720,49 (<i>euro</i>	
	<i>seimilasettecentoventi/49</i>), imputato in via principale, a titolo di dolo, a Salvatore	
	Flacco e, in via sussidiaria a titolo di colpa grave, a Nicolino Di Paolo e Cristiana	
	Sabatini nel limite di € 1.000,00 ciascuno. In subordine, a titolo di colpa grave a	
	carico di tutti i convenuti, con responsabilità per l’intero nei confronti di Salvatore	
	Flacco trattandosi di illecito arricchimento e, in via sussidiaria, per l’importo di €	
	1.000,00 ciascuno nei confronti di Nicolino Di Paolo e Cristiana Sabatini. Alla	
	richiesta di condanna al risarcimento accede la richiesta di condanna al pagamento	
	della miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna	
	diminuzione patrimoniale sofferta dal Comune di Crecchio (CH), nonché interessi	
	legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e spese di giudizio in	
	favore dello Stato.	
	- pag. 2 di 40 -	

2. Di seguito una breve sintesi dei fatti.

2.1 La Procura ha riferito che, con nota del 24/05/2023, la Guardia di Finanza (di seguito GdF) trasmetteva una segnalazione di danno erariale relativa a plurime fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile riconducibili al conferimento degli incarichi di Responsabile del Servizio Finanziario con assegnazione di funzioni dirigenziali, ex art. 107 d. lgs. n. 267/2000 (di seguito Tuel) e di Vicesegretario comunale al dott. Salvatore Flacco, dipendente pubblico con profilo di Istruttore Direttivo Contabile - cat. D -, il quale ometteva di dichiarare l'esistenza della causa di inconferibilità prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 (sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, nella specie sentenza di condanna per peculato) e, per l'effetto, indebitamente percepiva gli emolumenti collegati agli incarichi ricoperti.

La *notitia damni* faceva riferimento agli esiti delle indagini condotte dalla Tenenza di Popoli nel settore della spesa pubblica, avviate di iniziativa e integrate su delega della Procura della Repubblica di Pescara nell'ambito del proc. pen. n. 75/2023 R.G.N.R., e dava conto del danno erariale subito da differenti amministrazioni presso le quali il dott. Flacco aveva assunto gli incarichi inconferibili.

Il presente giudizio è relativo agli incarichi del Comune di Crecchio (CH) presso il quale Salvatore Flacco, dipendente del Comune di Giuliano Teatino (CH) dall'01/07/2006, svolgeva attività lavorativa in posizione di "scavalco condiviso".

2.2 Nella relazione del 24/05/2023 la Guardia di Finanza riferisce che, con Deliberazione di Giunta Comunale 24 del 14.03.2017, il Comune di Crecchio (CH) approvava la convenzione con il Comune di Giuliano Teatino (CH) per l'utilizzo parziale del FLACCO per 6 ore settimanali dal 01.03.2017 al 31.12.2017. Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale 72 del 21.12.2017, il Comune di

per l'utilizzo parziale del FLACCO per 6 ore settimanali dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20.12.2018, il Comune di Crecchio (CH) rinnovava la convenzione con il Comune di Giuliano Teatino (CH) per l'utilizzo parziale del FLACCO per 6 ore settimanali dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Pertanto, in data 02.01.2019, il Sindaco pro-tempore DI PAOLO Nicolino, con decreto sindacale n. 1, affidava al convenuto Flacco la responsabilità dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi, a far data dal 10.01.2019 fino al 31.12.2019, attribuendo allo stesso la retribuzione di posizione parametrata al numero di ore di utilizzo.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2019, il Comune di Crecchio (CH) revocava, a far data dal 15.01.2019, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20.12.2018, al fine di consentire al comune di Giuliano Teatino (CH) di sottoscriverne un'altra con il Comune di Crecchio (CH) e di utilizzare diversamente il FLACCO. Infatti, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2019, il Comune di Crecchio (CH) decideva di utilizzare il FLACCO, per 6 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 31 1/2004, dal 16.01.2019 al 31.05.2019, determinando di corrispondere una indennità di responsabilità mensile pari a € 550,00.

Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 49 del 18.06.2019 e n. 54 del 04.07.2019,

l'utilizzo del Flacco veniva prorogato prima al 30.06.2019 e successivamente al 31.08.2019.

In data 05.07.2019, il Sindaco pro-tempore DI PAOLO Nicolino, con decreto sindacale n. 4, confermava al Flacco la responsabilità dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi dal 01.06.2019 al 31.08.2019.

In sede di conferimento degli incarichi di Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria, il dott. Salvatore Flacco non presentava la dichiarazione prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 39/2013 e, così operando, non rappresentava all'amministrazione la causa di inconferibilità rappresentata dalla sentenza di condanna per peculato n. 117/2018 emessa a suo carico dal G.I.P presso il Tribunale di Chieti in data 18/07/2018. Né il sindaco Di Paolo e né la Segretaria comunale/RPCT Sabatini chiedevano e/o verificavano la presenza della dichiarazione ex art. 20 cit. né all'atto del conferimento dell'incarico e neanche successivamente.

L'Ufficio requirente, reputato necessario compiere un ulteriore approfondimento istruttorio, con decreto n. 14/2024, chiedeva all'ente, tra l'altro, di riferire in merito agli importi destinati al dipendente in ragione dell'incarico ricoperto, di comunicare il nominativo del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (di seguito RPCT) in carica all'epoca dei fatti e di notificare la Procura in ordine ad eventuali iniziative assunte nei confronti del dott. Flacco in seguito agli eventi sunteggiati.

Con nota di riscontro, il Comune di Crecchio (CH) indicava nell'importo di € 5.516,19 l'ammontare dell'indennità corrisposta al dott. Flacco per l'annualità 2019, trasmetteva il piano della prevenzione della corruzione – triennio 2019/2021 (approvato con delibera di Giunta n. 8 del 05/02/2019) dove risultava nominata

RPCT la Segretaria comunale pro tempore dott.ssa Cristiana Sabatini (decreto sindacale n. 5 del 21/07/2015) e riferiva di non aver intrapreso nessuna azione nei confronti del dipendente.

2.3 Ad avviso della Procura erariale, dalla vicenda così ricostruita, sarebbe scaturito un evidente danno a carico del Comune di Crecchio (CH) con riferimento agli emolumenti illecitamente percepiti dal dott. Flacco in seguito all'assegnazione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 Tuel, nonostante la presenza della causa di inconferibilità rappresentata dalla sentenza di condanna a 2 anni di reclusione emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Chieti il 18/07/2018 per il reato di peculato, la cui esistenza sarebbe stata taciuta da Salvatore Flacco il quale, di contro, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 cit., di “non trovarsi in alcune delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.

L'ammontare del danno subito dal comune di Crecchio (CH) è stato stimato nell'importo di € 6.720,49 e causalmente ricondotto alla condotta illecita del dipendente il quale, venendo meno ai doveri connessi al rapporto di servizio, consapevolmente e volutamente, avrebbe omesso di dichiarare la sussistenza della causa di inconferibilità prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001, al fine di ottenere la corresponsione delle connesse indennità.

Il danno, ad avviso dell'Attore pubblico, sarebbe causalmente riconducibile anche alla condotta illecita del sindaco Di Paolo e della Segretaria Comunale Sabatini.

3. Pertanto, l'Ufficio requirente ha emesso, in data 12/04/2024, invito a dedurre, ritualmente notificato, contestando al Flacco l'omessa presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ex art. 20 cit. mentre, tanto al Sindaco quanto alla Segretaria comunale/RPCT, ha contestato di aver omesso

di richiedere la dichiarazione, ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013, all'atto dei suddetti conferimenti.

In data 04/07/2024 veniva assunta dalla Procura erariale anche la denuncia di danno dell'ANAC in seguito agli accertamenti compiuti dall'Autorità in merito agli incarichi conferiti al dott. Flacco presso i Comuni di Torre de' Passeri, Giuliano Teatino, Ripa Teatina, Crecchio e Tocco da Casauria.

Tutti e tre gli odierni convenuti facevano pervenire le proprie deduzioni.

Gli elementi di fatto e le argomentazioni giuridiche sviluppate nelle deduzioni difensive non hanno consentito alla Procura di superare le contestazioni formulate con l'invito a dedurre.

4. Preliminarmente, nel proprio atto introduttivo, la Procura richiama la disciplina in tema di inconferibilità degli incarichi.

Riassunta la suddetta disciplina di riferimento, l'organo inquirente sostiene che il danno erariale contestato è inquadrabile nel pregiudizio per le casse del comune di Crecchio (CH), rappresentato dalle indennità corrisposte a Salvatore Flacco per l'incarico di funzioni dirigenziali non conferibili stante l'omessa presentazione della dichiarazione ex art. 20 cit. - funzionale a celare all'amministrazione la causa di inconferibilità costituita dalla sentenza di condanna per peculato.

Tale danno sarebbe ascrivibile sia alla condotta di Salvatore Flacco che a quella del sindaco e della RPCT i quali, violando i doveri imposti dal ruolo ricoperto, hanno, rispettivamente, omesso di presentare (Salvatore Flacco) e di chiedere (Nicolino Di Paolo e Cristiana Sabatini) la dichiarazione ex art. 20 cit.

Ad avviso dell'Attore pubblico, la presentazione della dichiarazione in questione rappresenta "condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico", ai sensi del comma 4, dell'art. 20 cit. e l'assenza della stessa comporta la nullità del

provvedimento di conferimento e del relativo contratto essendo violazione rilevante ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 39/2013.

Il convenuto Salvatore Flacco, non presentando la dichiarazione, avrebbe volutamente taciuto al Comune di Crecchio (CH) l'esistenza della causa di inconferibilità costituita dalla condanna per un reato previsto nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (sentenza di condanna per peculato emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti in data 18/07/2018) così ottenendo, in violazione dell'art. 35-bis TUpi e dell'art. 3 d.lgs. n. 39/2013, l'incarico di Responsabile di un Ufficio preposto alla gestione delle risorse finanziarie (Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi) con assegnazione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 cit. e conseguente illecito arricchimento. L'omessa rappresentazione dell'esistenza della causa di inconferibilità costituita dalla sentenza di condanna per peculato, avvenuta attraverso la mancata presentazione della dichiarazione ex art. 20 cit., costituisce condotta illecita foriera di danno.

A confutazione di quanto sostenuto dalla difesa in merito all'esistenza di uno stato di assoluta buona fede del dichiarante indotto a tacere la presenza della sentenza di condanna, ex art. 444 c.p., a due anni di reclusione per peculato in quanto il provvedimento suddetto non rientrerebbe tra quelli che devono essere indicati nelle dichiarazioni sostitutive riferite alle iscrizioni a proprio carico presenti nel casellario giudiziale, la Procura sostiene che la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, è ontologicamente differente rispetto alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa con riferimento ai carichi giudiziali ai sensi del DPR n. 445/2000.

La dichiarazione da rendere in base alla norma speciale prevista dall'art. 20 cit. riguarderebbe l'insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi e non

l'esistenza di precedenti condanne iscritte nel casellario giudiziale, come anche dimostra il fatto che la dichiarazione, ex art. 20, si estende anche alle condanne inferte "con sentenza non passata in giudicato" (ritenute cause di inconferibilità dal precedente art. 3) le quali, come noto, non sono iscritte come precedenti nel casellario giudiziale.

In realtà, ad avviso della Procura, la condotta del Flacco, il quale ha taciuto l'esistenza della sentenza di condanna, non presentando la dichiarazione ex art. 20 cit., non sarebbe riconducibile a nessun errore scusabile derivante dall'oscurità del testo legislativo, essendo di chiara e immediata percezione il contenuto precettivo degli artt. 3 e 20 d.lgs. n. 39/2013. Sostiene che il contrasto giurisprudenziale prospettato dal convenuto riguarda la differente ipotesi di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. aa) d.P.R. n. 445/2000 ("di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa") e non attiene alla dichiarazione ex art. 20 cit. che non è stata presentata al fine di celare la causa di inconferibilità.

Neppure l'avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, secondo l'Attore pubblico, vale ad eludere l'antigiuridicità della condotta ed è del tutto inconferente il richiamo all'art. 166, comma 2, c.p. nella parte in cui pone il divieto di assumere la condanna a pena sospesa quale motivo di impedimento all'accesso a posti di lavoro.

Rispetto all'eccezione incentrata sull'avvenuta modifica dell'art. 445 c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) la quale, nell'introdurre il comma 1-bis, avrebbe precluso l'equiparazione della sentenza di patteggiamento

alla sentenza di condanna e che avrebbe abrogato implicitamente l'effetto extra penale dell'inconferibilità con riferimento alle sentenze ex art. 444 c.p.p., la Procura richiama il principio di irretroattività della legge posto dall'art. 11 disp. preliminari c.c. in base al quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" con conseguente impossibilità di estendere gli effetti delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore avvenuta in data 30/12/2022.

L'organo pubblico conclude ritenendo che, non presentando la dichiarazione ex art. 20 cit., il convenuto ha omesso di rappresentare al Comune di Crecchio (CH) una causa di inconferibilità esistente sulla base della disciplina vigente al momento del conferimento degli incarichi in questione.

Alla produzione del danno avrebbe concorso, altresì, la condotta antigiuridica del sindaco Nicolino Di Paolo che, nella qualità di organo conferente, avrebbe dovuto esigere la dichiarazione ex art. 20 al momento del conferimento degli incarichi considerato che la dichiarazione rappresenta condizione di efficacia e di validità dell'incarico stesso.

Ugualmente responsabile nella vicenda risulterebbe la dott.ssa Cristiana Sabatini la quale, nella duplice veste di RPCT e di Segretaria Comunale, avrebbe omesso di vigilare sulla corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013 e sull'esistenza di una condizione di efficacia e di validità dell'incarico. La convenuta, non procedendo ad alcuna verifica rispetto alla mancata presentazione della dichiarazione ex art. 20 e limitandosi a un'asserita ma non provata richiesta verbale indirizzata al dipendente Flacco, avrebbe assunto un contegno contrario ai doveri imposti dall'ufficio ricoperto rimanendo del tutto inerte a fronte dell'inesistenza di un atto che, stante la gravità delle conseguenze previste dagli artt. 20 e 17 d.lgs. n. 39/2013,

	era tenuta ad acquisire anche nella veste di Segretaria comunale, nello svolgimento	
	delle funzioni generali di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa	
	nei confronti dell'ente.	
	Le dimensioni modeste dell'ente, la carenza di personale e il numero ridotto di ore	
	lavorative svolte dalla RPCT presso il Comune di Crecchio, pur essendo elementi	
	apprezzati ai fini della qualificazione soggettiva della responsabilità ascritta al	
	sindaco e alla RPCT nonché ai fini della quantificazione del danno, non	
	varrebbero, ad avviso della Procura, come esimente rispetto alla condotta illecita	
	essendo la verifica dell'esistenza di un documento - che il legislatore ritiene	
	"necessario", tanto da disporre la sanzione dell'inefficacia e della nullità	
	dell'incarico in caso di assenza - un adempimento semplice, che non richiede	
	particolari e complesse operazioni.	
	Il sindaco e la RPCT/Segretario Comunale avrebbero tenuto, quindi, una condotta	
	antigiuridica che ha causalmente determinato l'insorgere di un documento	
	economico per l'ente locale le cui risorse sono state destinate al pagamento delle	
	indennità corrisposte a Salvatore Flacco per un incarico ricoperto in assenza di	
	valido titolo giuridico sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019.	
	In ordine alla determinazione del quantum, la Procura, sulla scorta della	
	documentazione agli atti, ritiene di poter stimare il danno subito	
	dall'Amministrazione locale nell'importo complessivo di € 6.720,49, pari alla spesa	
	sostenuta dal Comune per la corresponsione degli emolumenti connessi allo	
	svolgimento delle funzioni dirigenziali indicate in fatto.	
	Tale importo è stato determinato sommando all'importo di € 5.516,19, indicato	
	dal Comune come costo complessivo lordo sopportato per l'indennità di posizione	
	corrisposta a Salvatore Flacco nell'annualità 2019, l'ulteriore somma di € 1.204,30	
	- pag. 11 di 40 -	

relativa all'annualità 2018.

Si tratterebbe di un danno erariale “certo” in quanto incontestabile nella sua realtà, “effettivo” in quanto la perdita non è ipotetica ma ha determinato una concreta diminutio patrimonii e “attuale” non avendo il convenuto restituito al Comune quanto ricevuto neppure in seguito alla notifica della richiesta di rinvio a giudizio relativa al proc. pen. n. 75/2023 R.G.N.R. per il “delitto p.p. dagli art.li 81 cpv cp. e 48 cp., 479 cp.” e per il “delitto p.p. dagli art.li 81 cpv cp., 640 co. 2 cp.” per avere “dichiarato falsamente nella dichiarazione fidefaciente di insussistenza di fattispecie di inconferibilità di incarichi dirigenziali interni”, traendo in errore il Comune di Crecchio (CH).

A confutazione di quanto sostenuto dalla difesa in merito alla necessità di procedere ad una riduzione del quantum richiesto con l'azione risarcitoria in considerazione dell'attività comunque svolta dal Flacco, la Procura sottolinea che è il legislatore che, preliminarmente, esprime un giudizio di inidoneità dei soggetti colpiti da sentenza penale di condanna per peculato a svolgere funzioni dirigenziali. Tutto ciò imporrebbe all'organo inquirente di recuperare tutti gli emolumenti connessi a una nomina illegittima per mancanza dei requisiti sostanziali a ricoprire l'ufficio, essendo l'inesistenza di cause di inconferibilità, per espressa previsione normativa, elemento essenziale della prestazione lavorativa e della connessa retribuzione.

La Procura, consapevole di un indirizzo giurisprudenziale che estende la pretesa risarcitoria all'intera retribuzione percepita dal dipendente, riferisce di aver agito soltanto per il recupero degli emolumenti direttamente connessi agli incarichi inconferibili, con esclusione della retribuzione collegata all'attività di Istruttore Direttivo - cat. D - e, pertanto, ritiene di non aderire a nessuna ulteriore richiesta

di riduzione dell'addebito, proposta dal convenuto.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'Ufficio requirente reputa di poter desumere il dolo dalla condotta di Salvatore Flacco consistente nella piena consapevolezza e volontà dello stesso di violare i doveri del proprio ufficio venendo meno all'obbligo di presentare la dichiarazione ex art. 20 cit. al precipuo fine di nascondere all'amministrazione l'esistenza della sentenza di condanna per peculato del 18/07/2018, causa di inconferibilità rispetto alle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Coscienza e volontà che, ad avviso della Procura contabile, abbraccerebbero non solo la condotta del convenuto ma anche la produzione dell'evento di danno.

Rispetto al convenuto Flacco, secondo l'Attore pubblico, sarebbe agevole contestare il dolo scaturente dalla macroscopica violazione di legge, dalla divergenza della condotta rispetto a quella ex ante esigibile da un funzionario di lunga esperienza, dall'elemento speculare al danno subito dall'amministrazione ovvero dall'illecito arricchimento personale conseguito consistente nell'indennità di posizione percepita a fronte di un incarico di responsabilità nullo ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 39/2013 e inefficace ai sensi del successivo art. 20, comma 4, cit.

Nessuna buona fede la Procura ritiene di poter riconoscere al convenuto il quale ha deliberatamente e reiteratamente omissso di presentare la dichiarazione per nascondere una causa di inconferibilità di cui era perfettamente a conoscenza.

Alla produzione del danno, secondo l'impostazione accusatoria, ha concorso il comportamento antiggiuridico del sindaco Nicolino Di Paolo, il quale ha conferito l'incarico, con atto proprio adottato nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite in via esclusiva dall'art. 50 Tuel, in carenza dei presupposti legali, assumendo un contegno gravemente colposo dal momento che non si è preoccupato di procedere

a una semplice verifica documentale né all'atto della nomina e né successivamente.

Il sindaco avrebbe dovuto esigere la dichiarazione ex art. 20 cit. anche in considerazione delle indicazioni diramate dall'ANAC la quale, in più occasioni, ha richiamato l'attenzione sull'importanza dell'atto e della sua acquisizione, oltre che sulla verifica del contenuto.

Del pari, sarebbe possibile ravvisare una concorrente responsabilità colposa nella condotta omissiva della RPCT/Segretaria comunale dott.ssa Cristiana Sabatini la quale, per l'ampio bagaglio di cognizioni giuridiche e di competenze specialistiche a sua disposizione, sorrette da consolidata esperienza, non poteva ignorare il puntuale obbligo giuridico previsto dall'art. 20 cit. né poteva abdicare alla funzione di garante della legalità, sia nel ruolo di RPCT (con gli obblighi specifici connessi alla funzione) e sia nel ruolo di Segretaria comunale (con gli obblighi generici gravanti sul Segretario come organo di consulenza dell'ente) trascurando di attivarsi, con grave negligenza, al fine di verificare la presenza della dichiarazione; dichiarazione che, sistematicamente, non è stata richiesta dalla RPCT nelle forme e nei modi dovuti ovvero giungendo, quantomeno, a formalizzare una richiesta scritta all'indirizzo del Flacco.

Per quanto attiene alla posizione del sindaco e della RPCT, la Procura contesta una responsabilità sussidiaria a titolo colposo. La gravità della colpa si ricaverebbe dalla macroscopica violazione del chiaro disposto normativo che tassativamente impone di acquisire la dichiarazione ex art. 20 cit. all'atto del conferimento dell'incarico, dalla inescusabile condotta inerte mantenuta da entrambi anche successivamente al conferimento, dalla reiterazione della condotta in coincidenza con i diversi conferimenti, dalla semplicità dell'adempimento trascurato con l'inosservanza delle più elementari regole di diligenza e prudenza, dall'assunzione

di una condotta oltremodo lontana da quella esigibile ex ante e in concreto in considerazione dei ruoli rivestiti e delle specifiche funzioni svolte all'interno dell'amministrazione. La Procura ritiene di imputare il danno al sindaco e al RPCT a titolo di responsabilità sussidiaria, contenendolo nell'importo di € 1.000,00 ciascuno.

5. Con memoria depositata in data 17 febbraio 2025 si è costituito il dott. Salvatore Flacco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Amoroso e Battisti.

Dopo aver ricostruito i fatti di causa, la difesa ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione di legge, art. 51 – 86, 2 comma, lett. c) c. g. c. sotto il profilo della mancanza di una notizia di danno specifica e concreta, di una insussistenza di una valutazione articolata e specifica in ordine alla presenza del nesso causale, al pregiudizio effettivo e all'eventuale utilità conseguita dall'amministrazione. L'atto di citazione sarebbe affetto da nullità risultando lo stesso carente di motivazione adeguata e conforme ai parametri richiesti dalla legge.

Passando all'esame del merito, la difesa ha sostenuto che l'impiego del dott. Flacco presso il Comune di Crecchio (CH) è avvenuto mediante l'istituto dello scavalco condiviso, disciplinato dall' art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, che consente agli enti locali di avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni mediante convenzioni. Tale strumento organizzativo sarebbe finalizzato a garantire continuità amministrativa e ottimizzazione delle risorse, evitando il ricorso a nuove assunzioni e contenendo la spesa pubblica. Lo scavalco condiviso non determinerebbe la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma rappresenterebbe un semplice meccanismo di utilizzo plurimo del dipendente già in servizio presso l'ente di appartenenza. Ne conseguirebbe che non può ritenersi

sussistente alcun obbligo di nuova dichiarazione ex art. 20 D. Lgs. n. 39/2013 da

parte del dott. Flacco, in quanto la dichiarazione era già stata resa all'ente di appartenenza, il Comune di Giuliano Teatino (CH).

La difesa del convenuto ha sostenuto che l'azione risarcitoria della Procura, fondata sull'erronea presunzione dell'obbligo di una nuova dichiarazione, risulterebbe priva di fondamento giuridico, stante l'insussistenza della causa di inconferibilità; la sentenza di patteggiamento con pena sospesa non costituirebbe motivo di impedimento all'accesso a incarichi pubblici e il dott. Flacco non era tenuto a dichiararla.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, la difesa del Flacco ha sostenuto che l'incarico è stato conferito prima dell'emissione della sentenza di patteggiamento e l'amministrazione non avrebbe mai richiesto la dichiarazione ex art. 20. Non vi sarebbe nemmeno la prova di una condotta dolosa o gravemente colposa del convenuto Flacco.

Ha ulteriormente sostenuto che la Procura non ha dimostrato il dolo erariale, ossia l'intenzione di arrecare un danno all'erario. Ha eccepito anche la prescrizione di una parte del diritto al risarcimento; l'incarico del dott. Flacco ha avuto inizio il 1° gennaio 2018 e l'invito a dedurre è stato notificato il 9 maggio 2024. Pertanto, tutti gli emolumenti corrisposti tra il 1° gennaio 2018 e il maggio 2019 sarebbero coperti da prescrizione.

Inoltre, sulla quantificazione del danno erariale operata dalla Procura, la difesa del Flacco ha sostenuto la sua infondatezza, in quanto non terrebbe conto del risparmio economico ottenuto dal Comune di Crecchio (CH) grazie all'impiego del dott. Flacco.

La difesa ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione. In via

principale, di rigettare la domanda della Procura per insussistenza della causa di

inconferibilità e per assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

In via subordinata, di dichiarare prescritta l'azione di responsabilità per gli

emolumenti corrisposti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il maggio

2019 e di rideterminare l'eventuale danno, applicando comunque il principio della

compensatio lucri cum damno.

Ha evidenziato, inoltre, la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio

per determinare il valore economico delle prestazioni rese dal dott. Flacco e il

risparmio di spesa ottenuto dall'amministrazione comunale di Crecchio (CH).

6. In data 10 marzo 2025 la difesa del Flacco ha depositato la sentenza n. 81/2025

emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara che ha assolto il Flacco dai delitti di

falso perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2025.

7. All'udienza pubblica del 11 marzo 2025, il Sostituto Procuratore Generale, dopo

aver brevemente ricostruito la vicenda fattuale, ha insistito per le conclusioni come

contenute nell'atto introduttivo del giudizio. I difensori del convenuto, nel

confutare le argomentazioni della Procura, si sono riportati alle conclusioni del

proprio atto difensivo.

Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la

decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La fattispecie oggetto della contestazione in giudizio concerne l'accertamento

della responsabilità del dott. Salvatore Flacco per il danno erariale a carico del

Comune di Crecchio (CH) con riferimento agli emolumenti illecitamente percepiti

dallo stesso in seguito all'assegnazione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107

TUEL, nonostante la presenza della causa di inconferibilità rappresentata dalla sentenza di condanna a 2 anni di reclusione emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Chieti il 18/07/2018 per il reato di peculato, la cui esistenza sarebbe stata taciuta dal Flacco il quale, di contro, avrebbe omesso la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, di "non trovarsi in alcune delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39".

L'ammontare del danno subito dal comune di Crecchio (CH) è stato stimato nell'importo di € 6.720,49 e causalmente ricondotto, in via principale, alla condotta illecita del dipendente il quale, venendo meno ai doveri connessi al rapporto di servizio, consapevolmente e volutamente, avrebbe omesso di dichiarare la sussistenza della causa di inconferibilità prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001, al fine di ottenere la corresponsione delle connesse indennità.

Alla produzione del danno avrebbe concorso, altresì, in via sussidiaria, la condotta antigiuridica del sindaco Nicolino Di Paolo che, nella qualità di organo conferente, avrebbe dovuto esigere la dichiarazione ex art. 20 al momento del conferimento degli incarichi considerato che la dichiarazione rappresenta condizione di efficacia e di validità dell'incarico stesso. Ugualmente responsabile nella vicenda, in via sussidiaria, risulterebbe la dott.ssa Cristiana Sabatini la quale, nella duplice veste di RPCT e di Segretaria Comunale, avrebbe omesso di vigilare sulla corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013 e sull'esistenza di una condizione di efficacia e di validità dell'incarico. La convenuta, non procedendo ad alcuna verifica rispetto all'avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 20 e limitandosi a un'asserita ma non provata richiesta verbale indirizzata al dipendente Flacco, avrebbe assunto un contegno contrario ai doveri imposti dall'ufficio ricoperto rimanendo del tutto

inerte a fronte dell'inesistenza di un atto che, stante la gravità delle conseguenze

previste dagli artt. 20 e 17 d.lgs. n. 39/2013, era tenuta ad acquisire anche nella

veste di Segretaria comunale, nello svolgimento delle funzioni generali di

assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa nei confronti dell'ente.

2. Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'articolo 93 c. g. c., dichiara la

contumacia del sig. Nicolino Di Paolo e della dott.ssa Cristiana Sabatini, entrambi

non costituiti nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto

di citazione nei loro confronti.

3. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione di nullità

dell'atto di citazione del convenuto Flacco per assenza di una specifica notizia di

danno, ex art. 51 d.lgs. 174/2016.

Il convenuto Flacco sostiene che, ai sensi dell'art. 51 del Codice di giustizia

contabile, il Pubblico Ministero può iniziare l'attività istruttoria solo sulla base di

una notizia di danno specifica e concreta, consistente in informazioni

circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici e che la mera nullità dell'incarico non

può tradursi in una presunzione automatica di danno erariale.

Osserva il Collegio al riguardo che, con riferimento alla fattispecie in esame, esiste

una notizia specifica e concreta di danno.

Con nota prot. n. 78514 del 24/05/2023, la Guardia di Finanza ha, infatti,

trasmesso alla Procura erariale la segnalazione di danno erariale relativa a plurime

fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile riconducibili al conferimento

dell'incarico di Vicesegretario comunale e dell'incarico di Responsabile del

Servizio Finanziario con assegnazione di funzioni dirigenziali, ex art. 107 d.lgs. n.

267/2000 (di seguito Tuel).

Alle pagg. 18-20 della segnalazione, il paragrafo 8 dedica uno specifico punto ai

“Profili emergenti di danno erariale”, con una specifica indicazione dei danni che

sarebbero stati cagionati a ciascun ente, tra i quali è espressamente indicato il

Comune di Crecchio (CH).

Pertanto, l'eccezione di nullità sotto tale profilo è, quindi, infondata,

impregiudicata ogni valutazione nel merito.

4. La difesa del Flacco ha eccepito, ancora, la nullità dell'atto di citazione per

violazione dell'art. 86, comma 2, lettera c), del Codice di giustizia contabile per

l'insussistenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 86, comma 2, lettera c), del

Codice di giustizia contabile.

In sintesi, ha sostenuto che l'atto di citazione si baserebbe su una presunzione

automatica di danno erariale derivante dalla presunta illegittimità della nomina,

senza fornire prove concrete del danno effettivo subito dall'amministrazione. La

Procura avrebbe semplicemente presupposto il danno poiché l'incarico era

potenzialmente nullo e, di conseguenza, qualsiasi compenso pagato costituirebbe

automaticamente un nocumento per l'erario. Citando giurisprudenza in materia, la

difesa ha affermato che tutti gli elementi di responsabilità, inclusi fatti e prove,

devono essere presentati in modo chiaro e preciso. Ha sostenuto, inoltre, che l'atto

di citazione non dimostra l'elemento soggettivo, in particolare il dolo

(intenzionale) o la colpa grave, in violazione del diritto di difesa.

Anche tale eccezione, ad avviso del Collegio, non merita accoglimento, in quanto

l'atto di citazione contiene l'individuazione e la quantificazione del danno,

indicando anche i criteri utilizzati per la sua determinazione.

In particolare, il danno erariale subito dal Comune di Crecchio (CH) è stato

individuato e quantificato dalla Procura regionale sulla base dei dati forniti dalla

Guardia di Finanza (GdF) e dalla documentazione agli atti.

La quantificazione dello stesso è stimato pari € 6.720,49, corrispondente alla spesa

sostenuta dal Comune per la corresponsione degli emolumenti connessi allo

svolgimento delle funzioni dirigenziali indicate.

Tale importo è stato determinato sommando all'importo di € 5.516,19, indicato

dal Comune come costo complessivo lordo sopportato per l'indennità di posizione

corrisposta a Salvatore Flacco nell'annualità 2019, l'ulteriore somma di € 1.204,30

relativa all'annualità 2018.

Nello specifico, poi, la Procura ha stimato l'entità delle voci di danno in

proporzione alle ore di lavoro svolte da Salvatore Flacco presso il Comune di

Crecchio (CH). Inoltre, risulta in atti, che la Procura ha agito soltanto per il

recupero degli emolumenti direttamente connessi agli incarichi inconferebili,

escludendo la retribuzione collegata all'attività di Istruttore Direttivo cat. D.

Pertanto, relativamente all'eccezione preliminare di nullità come sopra proposta,

la ritenuta presunzione di danno non sussiste e non lede il diritto di difesa del

convenuto, non impedendo ai convenuti di predisporre adeguate difese rispetto

agli elementi costitutivi della responsabilità, riverberandosi eventuali lacune

motivazionali dell'accusa nell'accertamento di merito.

5. Il convenuto Flacco ha preliminarmente eccepito anche la prescrizione

quinquennale di una parte del diritto al risarcimento del danno per il periodo dal

1° gennaio 2018 all' 8 maggio 2019, atteso che l'invito a dedurre gli è stato

notificato in data 9 maggio 2024.

Secondo la difesa, poiché ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20/1994 il

termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, il

diritto sarebbe in parte prescritto in quanto non sussisterebbe nella fattispecie in

esame alcun occultamento doloso del danno, in quanto la sentenza di

patteggiamento del 18 luglio 2018 era un atto pubblico facilmente accessibile all'amministrazione comunale, mentre non gravava sul dottor Flacco un obbligo specifico di comunicare all'amministrazione la sentenza di patteggiamento, come confermato dalla giurisprudenza e dalla normativa vigente. Secondo il convenuto, l'amministrazione disponeva degli strumenti per verificare autonomamente eventuali cause di inconferibilità tramite l'accesso ai sistemi informatici consentiti dall'articolo 21, comma 1, d.p.r. n. 313/2002; inoltre, l'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile impone alla cancelleria di comunicare il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e l'amministrazione può poi richiedere copia integrale del provvedimento. A ciò aggiunge che l'articolo 52 del codice di giustizia contabile impone ai responsabili delle strutture amministrative di denunciare alla Procura ogni fatto potenzialmente riconducibile alla responsabilità erariale e che l'amministrazione era tenuta a intervenire tempestivamente non appena venuta a conoscenza della sentenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene che nel caso di specie non vi sia prova dell'occultamento doloso da parte del convenuto Flacco in considerazione dell'assenza di un suo obbligo di dichiarare la sussistenza della causa di inconferibilità, come verrà meglio approfondito nel prosieguo della motivazione.

Secondo una parte della giurisprudenza della Corte dei conti, il doloso occultamento non coincide infatti con la semplice realizzazione dolosa del danno, ma richiede una condotta ulteriore, specificamente finalizzata a impedire la conoscenza del danno stesso. Questa condotta deve essere preordinata a mascherare la conseguenza oggettiva dell'illecito, ovvero il danno erariale con un comportamento volto al raggirio, astuto, teso con atti commissivi al nascondimento, e che lasci trasparire l'intenzionalità.

In sintesi, secondo tale indirizzo, al quale il Collegio ritiene di aderire, il "quid pluris" consiste in azioni o omissioni attive e intenzionali dirette a impedire che l'amministrazione danneggiata venga a conoscenza del danno già prodotto o di un danno ancora in fieri.

Altro orientamento giurisprudenziale ritiene che, per l'occultamento doloso, non sia necessario uno specifico comportamento finalizzato all'occultamento, ma sia sufficiente un fatto oggettivo che impedisca la conoscibilità della realizzazione del danno al danneggiato. In questa prospettiva, anche un silenzio malizioso su circostanze che si ha il dovere giuridico di far conoscere può configurare occultamento doloso. Tuttavia, l'occultamento doloso deve essere distinto dalla mera omissione di un'informazione, assumendo rilievo l'omissione solo se sussiste un obbligo di informare, circostanza esclusa nel caso di specie dal giudice penale, come verrà meglio nel prosieguo specificato.

Non sussistendo l'obbligo dichiarativo manca quel quid pluris rispetto alla mera condotta ritenuto necessario dalla giurisprudenza al fine di configurare l'occultamento doloso.

Tanto premesso, poiché, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20/1994, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso va dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno per il periodo anteriore di cinque anni dalla notifica dell'invito a dedurre.

Tale termine, infatti, specularmente a quanto previsto dall'articolo 2935 e dall'articolo 2941 numero 8 c.c. decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno (Cass. ord. 29328/2024; Cass. ord. 1263/2012), rilevando quale impedimento alla decorrenza

le sole cause giuridiche e non impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto (ex multis Cass. 40104/2021; Cass. 14.193/2021; Cass. 20.907/2017). Tuttavia, come rilevato dalla Procura in udienza, si deve tenere conto del periodo di sospensione covid. L'art. 85, comma 4, del d. l. n.18/2020 ha infatti previsto la sospensione dei termini, tra cui quelli relativi alle prescrizioni in corso, durante il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, con una conseguente estensione di 176 giorni del termine originariamente previsto.

Pertanto, deve dichiararsi prescritto l'importo corrisposto al convenuto Flacco, relativo all'annualità 2018, mentre l'azione risulta essere stata tempestivamente esercitata per l'importo di € 4.169,45, indicato dal Comune come costo complessivo lordo sopportato per l'indennità di posizione corrisposta a Salvatore Flacco nell'annualità 2019, pagati tra il febbraio e l'agosto 2019, come contenuto nella tabella allegata alla relazione della G.d.F. versata in atti.

6. Venendo al merito si evidenzia che, perché si possa parlare di responsabilità amministrativa, è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria della Procura non sia fondata e non meriti accoglimento per i motivi di seguito esposti.

7. In primo luogo, il Collegio ritiene di doversi soffermare sulla rilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., a seguito della c.d. riforma Cartabia.

Va rilevato che il convenuto ha eccepito l'inapplicabilità della causa di inconferibilità a seguito della modifica dell'istituto del patteggiamento con la riforma Cartabia.

L'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 39/2013, prevede che "Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna." La modifica dell'art. 445 c.p.p., ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), prevede che "se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna". La Procura sostiene che questa modifica non abbia implicitamente annullato l'effetto extra penale dell'inconferibilità per le sentenze ex art. 444 c.p.p. Secondo l'Accusa, inoltre, in base al principio di irretroattività della legge stabilito dall'art. 11 disp. preliminari c.c., dovrebbe affermarsi l'impossibilità di estendere gli effetti delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, avvenuta il 30/12/2022.

A questo riguardo, il Collegio ritiene di condividere l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, che, nel suo parere del 29 aprile 2024, n. 524, ha aderito all'interpretazione secondo cui il nuovo articolo 445, comma 1 bis, c.p.p. ha implicitamente abrogato l'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 39/2013, nella parte in cui equiparava la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna ai fini

dell'inconferibilità.

Le ragioni di tale conclusione sono riconducibili alla successione delle leggi nel tempo, alla natura della disposizione sull'inconferibilità, agli orientamenti della giurisprudenza e della prassi amministrativa e all'inapplicabilità del principio di specialità, invero affermati in materia di incandidabilità, ma con principi pienamente riferibili alla fattispecie in esame.

Il comma 1 bis dell'articolo 445 del Codice penale, rubricato "Effetti dell'applicazione della pena su richiesta", come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre del 2022, è infatti successivo all'articolo 3 del d.lgs. n. 39/2013.

Inoltre, la disposizione sull'inconferibilità ha indubbio carattere di "legge diversa da quella penale": essa introduce una misura che non ha carattere sanzionatorio né di effetto penale della condanna, ma attiene piuttosto al venir meno di un requisito soggettivo alla possibilità di esercizio di determinate funzioni pubbliche.

La questione interpretativa sollevata è del resto già stata affrontata e definita dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania-Salerno, sentenza n. 937/2023) e dal Ministero dell'interno (circolare n. 29/2023), con riferimento alla incidenza del nuovo comma 1 bis dell'articolo 445 c.p.p. sulla misura della incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235/2012.

Infine, il principio di specialità, pur prospettato da ANAC a sostegno di una possibile diversa opzione interpretativa, non è utilmente invocabile. Infatti, la norma di cui al comma 1 bis dell'articolo 445 c.p.p., pur avendo una portata generale in relazione al suo ambito categoriale di riferimento, è diretta proprio a limitare l'efficacia di tutte quelle disposizioni extra penali, e come tali speciali, che dispongono l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna,

quali l'articolo 3 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Deve quindi ritenersi che l'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 39/2013 è stato quindi abrogato implicitamente dalla Riforma Cartabia e che la sentenza di patteggiamento non comporta più l'inconferibilità degli incarichi, a meno che non siano state irrogate pene accessorie.

In ogni caso, essendo il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. entrato in vigore il 30/12/2022, deve ritenersi che la disciplina pregressa riguardo alla clausola di equiparazione della sentenza patteggiata ai fini dell'inconferibilità degli incarichi prevista dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 39/2013, si applica fino al 30/12/2022 e, quindi, ai fatti sottoposti all'esame del Collegio.

Successivamente alla sua entrata in vigore, invece, si dovrebbe tenere conto della novella normativa quantomeno ai fini della valutazione dell'utilità di cui il Comune ha beneficiato.

7.1 Nel merito, la Procura contesta al dott. Flacco, in sede di conferimento degli incarichi, di non aver presentato la dichiarazione prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 39/2013 e, così operando, non ha rappresentato all'amministrazione la causa di inconferibilità rappresentata dalla sentenza di condanna per peculato n. 117/2018 emessa a suo carico dal G.I.P presso il Tribunale di Chieti in data 18/07/2018, divenuta irrevocabile il 04/09/2018.

In particolare, in data 09/01/2018, all'atto dell'assunzione dell'incarico di Responsabile del Settore finanziario con assegnazione di funzioni dirigenziali, Salvatore Flacco non ha presentato la "dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità", ex art. 20 d. lgs n. 39/2013.

Successivamente, in data 05.07.2019, il Sindaco pro-tempore DI PAOLO Nicolino, con decreto sindacale n. 4, affidava al Flacco la responsabilità dell'Area

Economico-Finanziaria e Tributi dal 01.06.2019 al 31.08.2019. Anche in questa

occasione il Flacco non ha presentato la "dichiarazione di insussistenza di cause di

inconferibilità ed incompatibilità", ex art. 20 d. lgs n. 39/2013.

La difesa di Flacco ha sostenuto nella memoria di costituzione che la causa di

inconferibilità prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2013 non si

applicherebbe alla sua situazione e ha contestato l'assunto della Procura contabile

circa il fatto che il convenuto abbia omesso di rendere tale dichiarazione,

affermando che il patteggiamento non dovrebbe essere considerata una condanna

ai fini dell'inconferibilità.

La difesa ha interpretato, inoltre, l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo

39/2013 in combinato disposto con l'articolo 166 del Codice penale, che riguarda

la sospensione condizionale della pena, sostenendo che una pena sospesa non

dovrebbe impedire l'accesso alle cariche pubbliche, salvo quanto esplicitamente

previsto dalla legge. Secondo la tesi difensiva l'articolo 3, comma 7, d. lgs n.

39/2013 dovrebbe applicarsi solo alle sentenze superiori a due anni di reclusione,

garantendo così la coerenza e la sistematicità del quadro giuridico.

Il convenuto contesta, quindi, sotto un primo profilo, l'insussistenza di un divieto

di inconferibilità degli incarichi in caso di pena sospesa ex art. 166 c.p.

Ad avviso del Collegio, l'inconferibilità, istituto che mira a prevenire la corruzione

e garantire l'imparzialità della P.A., non rientra in nessuna delle ipotesi indicate

dall'art. 166 c.p. e di per sé la sospensione condizionale della pena non è idonea

ad escludere automaticamente la conferibilità.

La Cassazione ha precisato che il beneficio della sospensione condizionale della

pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non, ad esempio,

alle sanzioni amministrative accessorie (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n.

27297 del 10 maggio 2019).

L'ANAC ha inoltre evidenziato che l'inconferibilità non rientra nella categoria delle misure sanzionatorie (penali o amministrative), ma attiene ad uno status soggettivo in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione.

Con Atto del Presidente ANAC del 07/12/2022, è stata ribadita la piena operatività del divieto stabilito dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna che ne costituisce il presupposto sospenda la pena.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato l'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 per i dirigenti condannati con pena sospesa, come indicato nella sentenza n. 6538 del 25 luglio 2022.

L'attribuzione o il mantenimento degli incarichi specificamente elencati all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, è vietata, quindi, per carenza di un requisito soggettivo, dovendosi rintracciare nella sentenza di condanna una prova dell'inidoneità alla spendita di poteri pubblici nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

Inoltre, come ha evidenziato la Procura, il convenuto ha attestato l'insussistenza della causa di inconferibilità prevista sia ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 che dell'art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001.

Con riferimento ai rapporti tra l'art. 3 del d.lgs. 39/2013 e l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il Collegio osserva che l'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 rappresenta una diversa fattispecie di inconferibilità, atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante all'Amministrazione, dovuto all'affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano commesso o siano sospettati di infedeltà: in questo senso, preclude il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di

specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione.

Anche con riferimento all'art. 35-bis citato, che prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, tra gli altri, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, va ritenuto che è vietata l'assegnazione a un dipendente condannato per i reati menzionati, anche se la pena è sospesa.

Per tali ragioni, questo Collegio non condivide l'affermazione di parte convenuta che sostiene la rilevanza della sospensione condizionale della pena ai fini dell'inapplicabilità dell'inconferibilità.

7.2. La difesa evidenzia che la pretesa risarcitoria della Procura si basa sull'erroneo presupposto che il dott. Flacco fosse tenuto a presentare autonomamente la dichiarazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 al Comune di Crecchio (CH).

Argomenta che, nel caso di specie, il convenuto ha prestato la propria attività presso il Comune di Crecchio (CH) in regime di "scavalco condiviso".

Tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Molise con delibera n. 105/2016/PAR), non configura un nuovo incarico in senso tecnico, bensì un utilizzo congiunto del dipendente pubblico da parte di più amministrazioni, che non comporta la necessità di costituire un nuovo contratto di lavoro: pertanto, non troverebbero applicazione gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Sottolinea anche che il dott. Flacco aveva già reso la dichiarazione, ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, al Comune di Giuliano Teatino nel 2017 e che questa

dichiarazione esauriva l'obbligo dichiarativo, in quanto il rapporto di lavoro rimaneva unico e faceva capo all'ente di appartenenza. Non esisterebbe alcuna norma che impone la reiterazione della stessa dichiarazione in caso di utilizzo condiviso del dipendente. Questa interpretazione sarebbe supportata anche dalla delibera n. 414/2013/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che definisce lo scavalco come "strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico".

La difesa contesta anche l'idea che la responsabilità per l'omessa acquisizione della dichiarazione potesse ricadere sul dott. Flacco, sostenendo che essa gravava esclusivamente sull'amministrazione conferente, ovvero il Comune di Crecchio (CH). Cita in merito il Consiglio di Stato (sentenza n. 5758 del 2024 e n. 8336 del 2021) per affermare che il procedimento di accertamento dell'inconferibilità e la verifica della sussistenza di cause ostative rientrano nella responsabilità primaria dell'ente che conferisce l'incarico, rilevando che il convenuto non ha mai ricevuto alcuna richiesta di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 da parte del Comune di Crecchio (CH).

Conclude sul punto che, alla luce della natura del rapporto di lavoro in convenzione, della mancata richiesta della dichiarazione da parte dell'amministrazione e dell'assenza di una verifica preventiva da parte dell'ente conferente, non sussiste alcuna responsabilità in capo al dott. Flacco.

Al riguardo, osserva il Collegio che nel caso in esame emerge effettivamente dagli atti che con delibera 72 del 21 dicembre 2017, la Giunta comunale ha deciso di avvalersi dell'istituto dell'utilizzo dello scavalco mediante specifica convenzione con il Comune di Giuliano Teatino, alla quale ha successivamente aderito il dipendente.

Anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti, oltre alla giurisprudenza citata dalla difesa del dott. Flacco, ha avallato l'interpretazione secondo cui nello scavalco condiviso il lavoratore mantiene il rapporto di impiego con l'ente originario e che non si crea un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore risolvendo un contrasto giurisprudenziale relativo all'assimilabilità dell'istituto alle assunzioni e ritenendolo non soggetto ai relativi divieti (Deliberazione n. 23/2016/QMIG, Deliberazione n. 10/2020/QMIG)

Pertanto, nello “scavalco condiviso”, il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale e nei confronti del quale devono essere assolti gli obblighi previsti dalla legge.

7.3 Una rilevanza decisiva, ai fini della decisione, assume la questione relativa alla sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo nel caso di specie.

La difesa sostiene che Flacco non era obbligato a segnalare la sentenza, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013, facendo riferimento all'articolo 28, comma 8, del d.P.R. 313/2002, il quale afferma che le persone non sono tenute a dichiarare le sentenze di patteggiamento con una pena inferiore a due anni.

Sottolinea anche che Flacco ha fornito un certificato del casellario giudiziale con la dicitura "nulla", dimostrando la sua diligenza e buona fede.

La difesa evidenzia anche che i moduli standard per le dichiarazioni di cui all'articolo 20 fanno riferimento al D.P.R. n. 445/2000, che disciplina la forma e il contenuto delle dichiarazioni sostitutive e conclude che Flacco non poteva sapere che la sentenza di patteggiamento era causa di inconfiribilità e che non era obbligato a indicarla.

Tanto premesso, va rilevato che, con nota del 10 marzo 2025, la difesa del

convenuto Flacco ha depositato la sentenza n. 81 del 18 febbraio 2025, emessa dal GUP presso il Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2025, che, giudicando sulle dichiarazioni rese anche al Comune di Tocco da Casauria (PE), Torre de Passeri (PE) e Ripa Teatina (CH), ha assolto il convenuto dalle accuse di falso per aver omesso di dichiarare di non trovarsi in una situazione di inconferibilità ex art. 3 e 5 del d.lgs. 39/2013, nonché per il reato di truffa a tale dichiarazione collegato, perché il fatto non sussiste.

Il giudice penale ha fondato la decisione in esame sulla sentenza della Cassazione penale, Sezione V, n. 38152/2023.

Detta ultima sentenza ripercorre l'iter della normativa in materia ed evidenzia che, in base all'articolo 175 del Codice penale, in caso di una prima condanna con pena detentiva non superiore a due anni o pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice può ordinare che non venga menzionata la condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto da privati.

La motivazione del suddetto provvedimento giurisdizionale specifica che, in passato, si riteneva che questa disposizione non si applicasse ai certificati richiesti dalla pubblica amministrazione, in base al testo dell'articolo 688, comma 1, del codice di procedura penale, che garantiva a ogni organo con giurisdizione penale il diritto di ottenere certificati di tutte le iscrizioni a nome di una persona per ragioni di giustizia. Tale diritto era esteso anche alle amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato era necessario per le loro funzioni. Pertanto, si concludeva che le P.A. avevano il diritto di sapere se una persona avesse subito una condanna definitiva e la non menzione riguardava solo i certificati richiesti dai privati.

Tuttavia - prosegue la decisione in esame - questa normativa è cambiata con

l'emanazione del d.P.R. n. 313/2002, che ha abrogato l'articolo 688 del codice di procedura penale: la normativa di riferimento è oggi quella dell'articolo 28 del citato decreto, che conferisce alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi il diritto di ottenere solo alcuni certificati relativi a persone maggiori di età solo quando tali certificati sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

La decisione richiamata afferma quindi che con l'abrogazione dell'articolo 688 è venuta meno l'equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi e gli organi con giurisdizione penale, gli unici che oggi mantengono il diritto di acquisire certificati di tutte le iscrizioni esistenti senza i limiti della non menzione previsti dall'articolo 175 del Codice penale.

Afferma anche che la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi possono ottenere solo i certificati previsti dagli articoli 23 e 27 del decreto e che sia l'articolo 24 che l'articolo 25 escludono esplicitamente che nei certificati siano riportate le condanne per le quali è stato ordinato che non si faccia menzione, purché il beneficio non sia stato revocato, così come quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione.

L'evoluzione normativa, precisa ancora la decisione della Suprema Corte, è stata ulteriormente completata dall'articolo 28, comma 8, del d.P.R. n. 313 del 2002, modificato dal d.lgs. n. 122 del 2018, che stabilisce che l'interessato non è tenuto a indicare nel casellario giudiziale le iscrizioni riguardanti sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, se la pena è contenuta nel limite di due anni di pena detentiva o se inflitte con decreto penale di condanna.

L'interrogativo relativo all'applicabilità dell'articolo 28, comma 8, del D.P.R. n. 313/2002 – il quale esonera dal dichiarare sentenze di patteggiamento con pene inferiori a due anni – alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n.

39/2013 è stato quindi risolto nella sentenza n. 81/2025 del GIP presso il Tribunale di Pescara, conformemente alla Cassazione penale, V Sez., n. 38152/2023, nel senso che l'interessato non era tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

8. Ai fini della configurabilità di una responsabilità amministrativa, le circostanze sopra esposte escludono, ad avviso del Collegio, la possibilità di configurare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa a carico del convenuto Flacco.

In primo luogo, merita anche di essere considerato che alla data del primo conferimento dell'incarico (1° gennaio 2018) non era ancora stata emessa la sentenza di condanna per peculato n. 117/2018 a carico del Flacco dal G.I.P. presso il Tribunale di Chieti in data 18/07/2018, divenuta irrevocabile il 04/09/2018.

In secondo luogo, il Collegio ritiene inoltre rilevante il fatto che il giudice penale pescarese, in relazione alle medesime dichiarazioni oggetto di contestazione, abbia statuito che l'omissione della sentenza di patteggiamento non costituiva reato di falso, in quanto correttamente escludeva una condanna con applicazione della pena su richiesta delle parti inferiore a due anni e con pena sospesa.

La decisione del G.U.P. di Pescara n. 81/2025 ha infatti stabilito che l'interessato non era tenuto a indicare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in quanto contenuta nel limite di due anni di pena detentiva. Questa disposizione, interpretata conformemente alla sentenza della Cassazione penale n. 38152/2023, ha portato il giudice penale di Pescara ad assolvere il dott. Flacco dalle accuse di falso per aver omesso di dichiarare di non trovarsi in una situazione di inconferibilità, poiché il fatto non sussisteva.

Il giudice penale ha quindi ritenuto che la dichiarazione sulle cause di

inconferibilità andasse formulata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il quale, all'articolo 46, comma 1, lettera aa), prevede la possibilità di comprovare con dichiarazioni sostitutive la circostanza di non aver riportato condanne penali iscritte nel casellario giudiziale secondo la normativa vigente. L'articolo 24 del d.p.r. n. 313/2002, nel testo allora vigente, escludeva infatti l'inclusione nel casellario giudiziale dei provvedimenti previsti dall'articolo 445 c.p.p.

Non ignora il Collegio che in base alla diversa ricostruzione ermeneutica proposta dalla Procura erariale si possa ritenere che la dichiarazione resa ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 sia diversa dal punto di vista del contenuto di quella da rendere ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000 in quanto la prima concerne l'insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi e si estende anche alle condanne inflitte con sentenza non passata in giudicato, mentre la dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, riguarda invece l'esistenza di precedenti condanne iscritte nel casellario giudiziale.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che, nonostante la motivazione delle decisioni prodotte dal convenuto si riferisca all'originaria formulazione dell'articolo 28 del d.p.r. n. 313/2002 che effettivamente precludeva un accesso più esteso, rispetto a quello del privato, alle pubbliche amministrazioni a differenza delle successive formulazione del testo, la sentenza in esame riguarda le medesime dichiarazioni oggetto di contestazione relativamente ai Comuni di Giuliano Teatino, Torre de' Passeri e Tocco da Casauria.

Il giudice penale ha evidentemente ritenuto che la dichiarazione sulle cause di inconferibilità andasse formulata ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, il quale prevede, al comma 1, lettera aa), che possono essere comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni,

tra le altre, “la circostanza di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”, e ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 313/2002, nel testo allora vigente, che prevedeva al comma 1, lettera e), che i provvedimenti previsti dall’articolo 445 c.p.p. non dovessero essere inclusi nel casellario giudiziale, mentre le formulazioni successive hanno previsto che non dovessero essere inclusi i medesimi provvedimenti solo laddove vi fosse una condanna inferiore a due anni con pena sospesa, ipotesi nella quale rientra comunque la pregressa condanna per peculato del convenuto Flacco.

Del resto, anche l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito un modello di dichiarazione delle cause di inconferibilità che fa espressamente riferimento al d.p.r. n. 445/2000, come anche tantissime altre amministrazioni pubbliche.

In considerazione di quanto sopra esposto il Collegio ritiene che così ricostruita la fattispecie giuridica venga meno la condotta contestata dalla Procura al convenuto Flacco di aver omesso di dichiarare la pregressa esistenza di una condanna con pena patteggiata inferiore a due anni.

Con riferimento alle dichiarazioni annuali omesse va anche osservato che vi è distinzione tra cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, disciplinate rispettivamente dagli artt. 3-8 e 9-14 del d.lgs. 39/2013, e l’art. 20 che, solo per le cause di incompatibilità, prevede la presentazione da parte dell’interessato di una dichiarazione annuale.

Tanto rilevato, anche qualora si acceda alla diversa tesi prospettata dalla Procura, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, non possa ritenersi dimostrato che il convenuto abbia agito con dolo al fine di occultare la propria condanna, né che

abbia agito con colpa grave, laddove anche il giudice penale - soggetto terzo, estraneo ed imparziale - in relazione alle medesime dichiarazioni oggetto del presente giudizio, ha ritenuto che le stesse non fossero false, in quanto correttamente escludevano una condanna con applicazione della pena su richiesta delle parti inferiore a due anni e con pena sospesa, e fossero state quindi correttamente rese, così come l'ANAC, più in generale, allorquando ha previsto nei propri modelli che la dichiarazione andasse resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Risulta quindi condivisibile quanto affermato dalla difesa che non vi è prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 1 della legge n. 20/1994, necessario per dimostrare che Flacco ha intenzionalmente rilasciato false dichiarazioni, fornendo un certificato dell'autorità competente che riportava "nulla" e che, se c'è stato un errore, è stato scusabile a causa dell'ambiguità delle normative, con particolare riferimento all'articolo 28 del d.P.R. 313/2002, che esclude l'obbligo di dichiarare le sentenze di patteggiamento con una pena inferiore a due anni se sono sospese condizionalmente.

La difesa afferma anche che l'atto di citazione non fornisce, quindi, alla luce della sentenza penale, adeguate prove che il convenuto abbia agito con l'intenzione di causare danni alla finanza pubblica, ai sensi della modifica introdotta dall'articolo 21 della legge 120/2020, che ha ridefinito il dolo erariale, richiedendo una dimostrazione più rigorosa dell'elemento soggettivo, in linea con l'articolo 43 del Codice penale.

9. Le argomentazioni relative all'assenza di un obbligo specifico di dichiarazione presso il Comune di Crecchio (CH) a causa del regime di "scavalco condiviso" e l'assenza dell'obbligo di dichiarare le sentenze di patteggiamento con una pena inferiore a due anni se sono sospese condizionalmente, minano alla base anche le

contestazioni mosse nei confronti del Sindaco Nicolino Di Paolo e del RPCT/
Segretario Comunale dott.ssa Cristiana Sabatini: se non sussisteva un chiaro
obbligo per Flacco di dichiarare la sentenza di condanna per peculato n. 117/2018
emessa a carico del Flacco dal G.I.P presso il Tribunale di Chieti in data
18/07/2018 e la omessa indicazione della condanna non integrava un illecito
(come accertato in sede penale), viene meno il presupposto per contestare al
sindaco Di Paolo e alla dott.ssa Sabatini di non aver richiesto o verificato una
dichiarazione che Flacco non era tenuto a presentare nei termini indicati dalla
Procura erariale e la cui omissione non era verosimilmente illecita in
considerazione della formula organizzativa della prestazione lavorativa.

Pertanto, il rigetto della domanda nei confronti dei convenuti Di Paolo e Sabatini
deriva dalla carenza del fondamento giuridico per sostenere l'esistenza dell'illecito
amministrativo a monte, vale a dire la mancata dichiarazione di Flacco, che era il
presupposto per la responsabilità degli altri convenuti.

Anche l'elemento soggettivo, in considerazione dell'affidamento riposto nella
verifica di altri enti e sulle autodichiarazioni dell'interessato, non sembra
caratterizzato dall'elemento della gravità della colpa richiesto fino al 2020, né
tantomeno dal dolo intenzionale, come imposto dall'articolo 21 della legge
120/2020.

Risultano assorbiti gli ulteriori motivi.

10. Al mancato accoglimento della domanda di responsabilità amministrativa
segue la liquidazione delle spese di lite sulla base dell'importo delle contestazioni
della Procura, da riconoscersi nella misura di € 1.200,00 oltre spese generali, IVA
e CPA a favore del convenuto Flacco.

PER QUESTI MOTIVI

